

Oggetto **Contratto di servizio (rep. 174 del 16/07/2012), sottoscritto con la società EXTRA.TO S.C. A R.L. - Avvio di procedimento di verifica dei presupposti per la defizione della proroga di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1370/2007 - Adozione di provvedimento di urgenza ex articolo 5, paragrafo 5 del Regolamento UE n. 1370/2007**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo, Ing. Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, determina di:

1. estendere ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 sino al 31/12/2019 compreso la validità della concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati al Consorzio EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014;
2. dare atto che il contratto di servizio (rep. 174 del 16/07/2012), sottoscritto con la società EXTRA.TO S.C. A R.L. è prorogato al 31/12/2019 compreso;
3. dare atto che entro il termine di cui al precedente punto 2 dovrà avere termine il procedimento di valutazione dell'istanza di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1370/2007;

Motivazione

In esito alla procedura di affidamento conclusa con determinazione n. 136 del 29/03/2012 di approvazione dell'aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Torino (CIG 2629927C67) alla società EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014 e successiva approvazione definitiva del testo contrattuale e dei relativi allegati (avvenuta con determinazione dirigenziale n. 263 del 16 luglio 2012, è stato sottoscritto con il consorzio il contratto di servizio (rep. 174 del 16/07/2012) per una durata di anni sei decorrenti dal 01/08/2012.

Con nota del 29/05/2015 il concessionario dei servizi Extra.To S.c.a r.l., aveva chiesto alla Città metropolitana di prorogare la durata dell'analogo contratto di servizio sottoscritto con l'Ente per un periodo pari al 50% della durata prevista, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 art. 4, par. 4, motivando la richiesta con la necessità di provvedere ad un riequilibrio economico del piano industriale presentato in sede di gara, equilibrio che sarebbe stato compromesso nel corso della gestione contrattuale a seguito delle riduzioni apportate ai servizi di trasporto nonché dai maggiori investimenti posti a carico delle imprese per il rinnovo del parco bus.

Con analoga nota prot. Ag. 4280/2015 del 20/08/2015 Extra.To S.c.a r.l., richiamando le considerazioni contenute nella predetta nota del 29/05/2015, trasmessa alla Città

metropolitana, ha richiesto di prorogare il Contratto di servizio sottoscritto con l'Agenzia il 16/07/2012, con validità 01/08/2013-31/07/2018 al 31/12/2019, allineando la scadenza con quella del Contratto della Città metropolitana di Torino - rep. 13689 del 22/12/2010, nel caso in cui fosse accordata la proroga di tre anni richiesta.

Con la Convenzione per il trasferimento dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti alla Città metropolitana di Torino, valida dal 01/10/2015 e sottoscritta ai sensi dell'art. 10 comma 4 bis della L.R. 1/2000, come introdotto dalla L.R. 9/2015 l'Agenzia e la Città metropolitana hanno assunto il reciproco impegno di verificare se, per i contratti di servizio sottoscritti con il Concessionario Extra.To S.c. a r.l., fossero sussistenti i presupposti economici e giuridici affinché detti contratti siano prorogabili ai sensi dell'art. 4, par. 4 Regolamento CE 1370/2007, con definizione di un termine finale unico.

Successivamente alla sottoscrizione della Convenzione, con nota prot. 16 del 07/01/2016 Extra.To S.c.a r.l. ha riproposto formalmente richiesta di proroga delle scadenze di entrambi i contratti, con allineamento delle stesse al 31/12/2019.

In relazione alle predette note, con nota prot. 5206/2016 del 14/06/2016, l'Agenzia, nel riprendere i contenuti delle citate note di richiesta di proroga, evidenziava come l'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) abbia ritenuto che la proroga del contratto, in presenza di revisioni dell'importo e dei servizi connessi alla riduzione degli stanziamenti disponibili da parte dell'Ente affidante che avrebbero reso in proporzione più onerosi gli investimenti e gli altri obblighi di servizio previsti dal contratto, sia una soluzione non condivisibile; l'Agenzia non riteneva sussistenti i presupposti per consentire una maggiore validità temporale al contratto di servizio di TPL, stante la richiesta rivolta a conseguire il riequilibrio economico-finanziario; tuttavia, con la predetta nota, l'Agenzia ribadiva che una richiesta di proroga dei contratti di servizio di TPL sarebbe stata valutata sulla base di nuovi elementi e dati atti a dimostrare l'entità significativa dei beni, in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri previsti dal contratto.

Con ciò l'Agenzia citava testualmente l'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento (CE) 1370/2007 che prevede per l'appunto che "Se necessario, tenuto conto delle modalità di ammortamento dei beni, la durata del contratto di servizio pubblico può essere prorogata, al massimo, del 50 % se l'operatore del servizio pubblico fornisce beni di entità significativa in rapporto all'insieme dei beni necessari per la fornitura dei servizi di trasporto di passeggeri oggetto del contratto di servizio pubblico e prevalentemente finalizzati ai servizi di trasporto di passeggeri previsti dal contratto".

Extra.To S.c. a r.l. con note prot. Ag. 6202/2016 del 12/07/2016 e 11001/2016 del 23/11/2016, nel confermare istanza di proroga dei contratti di servizio sino al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento CE 1370/2007 ha fornito elementi e dati atti a dimostrare:

- l'entità degli investimenti effettuati, al netto di quelli derivanti dagli obblighi assunti con il contratto di servizio, finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri oggetto del medesimo;
- i relativi ammortamenti residui al 31/12/2016;

riservandosi di presentare analogo documentazione istruttoria e confermare l'istanza di proroga sino alla medesima scadenza, anche in relazione al contratto di servizio rep 174 del 16/07/2012.

Con determinazione dirigenziale dell'Agenzia n. 628 del 22/12/2016 è stata disposta la proroga della durata dei contratti di servizio di trasporto pubblico locale afferenti il bacino metropolitano di Torino (già stipulati dalla Provincia di Torino e dagli altri enti afferenti al bacino Metropolitano), eserciti dal Consorzio, prorogando la validità degli stessi al 31/12/2019.

In relazione al Contratto di servizio rep 174 del 16/07/2012, contrariamente a quanto

preannunciato con la nota prot. Ag. 11001/2016 del 23/11/2016, non ha presentato la documentazione istruttoria non consentendo pertanto all'Agenzia di verificare i presupposti per concedere la proroga nei termini richiesti.

Con nota prot. Ag. 7248/2018 del 30/07/2018, ad un giorno dal termine conclusivo del contratto, il Consorzio Extra.To S.c.a r.l. ha presentato una nuova istanza di proroga del Contratto di servizio rep. 174 del 16/07/2012 sino al 31/07/2021 (non più al 31/12/2019) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1370/2007, allegando un documento che nelle intenzioni del concessionario sarebbe atto a fornire elementi e dati atti a dimostrare

- l'entità degli investimenti effettuati, al netto di quelli derivanti dagli obblighi assunti con il contratto di servizio, finalizzati ai servizi di trasporto passeggeri oggetto del medesimo;
- i relativi ammortamenti residui al 31/07/2018.

La prossimità della data di presentazione dell'istanza di proroga al termine finale di durata del contratto di servizio non avevano consentito all'Agenzia di procedere ad una adeguata istruttoria.

In relazione a quanto sopra, essendo il 31/07/2012, elasso il termine di validità del contratto, con determinazione 456 del 21/08/2018 l'Agenzia, tenuto conto dell'art. 2.8 del contratto medesimo disponeva la continuità del servizio fino al subentro del nuovo affidatario o aggiudicatario, per l'ulteriore periodo massimo di 12 mesi, senza soluzione di continuità, alle stesse condizioni del contratto di servizio in essere.

Con una nuova istanza (prot. Ag. 6596/2019 del 02/07/2019) il Concessionario ha nuovamente richiesto all'Agenzia di prorogare il contratto di servizio ai sensi della richiamata disciplina comunitaria, per la massima durata consentita da tale disposizione, tenuto conto della durata complessiva del rapporto contrattuale.

Al fine di fornire elementi specifici di valutazione il concessionario ha trasmesso unitamente all'istanza un documento contenente l'illustrazione degli investimenti effettuati nell'arco della durata del Contratto, la relativa tempistica di attuazione, la natura dell'investimento ed il relativo valore netto residuo.

Al fine di poter meglio valutare la possibilità di accogliere l'istanza e disporre, in presenza dei presupposti definiti dalla richiamata disposizione comunitaria, la proroga del contratto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1370/2007, l'Agenzia ha richiesto di integrare la documentazione presentata.

In relazione a quanto sopra nelle more della definizione della procedura di verifica dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 1370/2007, è disposta ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento CE 1370/2007 sino al 31/12/2019 compreso la validità della concessione dei Servizi di Trasporto Pubblico Locale affidati al Consorzio EXTRA.TO S.C. A R.L. con sede in Torino, corso Turati 19/6 - codice fiscale e Partita IVA 10384410014.

Nell'ambito del periodo di proroga restano applicabili tutte le disposizioni di cui al contratto di servizio (rep. 174 del 16/07/2012), sottoscritto con la società EXTRA.TO S.C. A R.L.

Peraltro, nel frattempo è iniziato il procedimento che porterà all'approvazione del Programma Triennale dei servizi di TPL per il periodo 2019-2021² che dovrà acquisire l'intesa di cui all'art. 4 della L.R. 1/2000 da parte dell'Assemblea dell'Agenzia, terminate le necessarie fasi di consultazione previste dalla normativa regionale, prodromiche all'approvazione definitiva con Delibera della Giunta Regionale.

Solo in seguito alla definizione del predetto iter sarà possibile procedere alla pubblicazione degli avvisi di preinformazione di cui all'art. 7, paragrafo 2 del Regolamento Ce 1370 e

all'avvio delle procedure di selezione dei concessionari dei servizi sulla base della predetta normativa europea, delle disposizioni di legge nazionale nonché delle indicazioni fornite dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti con i propri atti di regolazione.

In attesa che detto percorso abbia conclusione è necessario assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale dovendo quindi procedere all'adozione di provvedimenti di emergenza di cui all'art. 5, paragrafo 5 del citato regolamento CE 1370/2007 e ss.mm.ii. che prevede che *“L'autorità competente può prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione. I provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. [...] I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore a due anni.”*

In linea con quanto sopra il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 18/2019 del 10/05/2019 avente ad oggetto l'approvazione del Piano esecutivo di gestione 2019-2021 ha individuato uno specifico obiettivo operativo (Affidamenti dei servizi ferroviari e automobilistici) che prevede, tra l'altro, la specifica attività di rinnovo / proroga / imposizione di obblighi di servizio ai sensi dell'art. 5 paragrafo 5 Reg(CE) 1370/2007 per i contratti di servizio in scadenza o scaduti ai fini di garantire la continuità dei servizi.

Applicazione

Gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento, stimati in complessivi € _____ oltre IVA trovano copertura nelle risorse finanziarie iscritte sul macroaggregato 10/02/1/103 “Acquisto di beni e servizi” – Piano finanziario (V° livello) V.1.03.02.15.001 – “Contratti di Servizio di Trasporto Pubblico” CAP 530/50 “Contratti di servizio di trasporto pubblico – - BACINO METROPOLITANO - AREA URBANA E SUBURBANA” del Bilancio 2019, 2020 e 2021³.

Attenzione

Contro il presente Provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione e della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n.1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n.1199.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 31 luglio 2019

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 31 luglio 2019	Il direttore generale Cesare Paonessa
---------------------	--

¹ Art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 19 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; artt. 14 e 15 ed Allegato B (competenze dei Servizi e degli Uffici) del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 /2 del 16 gennaio 2004.

² Deliberazione del CDA n. 2/2019 del 22/01/2019

³ Il Bilancio 2019-2020-2021 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 2 aprile 2019